

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3303 del 13/09/2016
Oggetto	Rinnovo della concessione per il taglio della vegetazione arbustiva e arborea dalle aree di pertinenza del fiume Lamone nel tratto dalla località Orto Bertoni all'Autostrada A14 nel comune di Faenza - Pratica RA14T0018/16RN01 - COMUNE DI FAENZA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3389 del 13/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: Rinnovo della concessione per il taglio della vegetazione arbustiva e arborea dalle aree di pertinenza del fiume Lamone nel tratto dalla località Orto Bertoni all'Autostrada A14 nel comune di Faenza - Pratica RA14T0018/16RN01 - COMUNE DI FAENZA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in particolare laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico di

Bacino Romagna n. 14619 del 15.10.2014, con la quale è stata accordata al Comune di Faenza, con sede in Piazza del Popolo 31, C.F. 00357850395, la concessione per il taglio della vegetazione arbustiva e arborea dalle aree di pertinenza del fiume Lamone nel tratto dalla località Orto Bertoni all'Autostrada A14 nel comune di Faenza (RA), avente durata sino al 28.02.2016 - procedimento RA14T0018;

PRESO ATTO che con istanza, datata 23/02/2016 e registrata il 24/02/2016 al n. PG.2016.0120203 di protocollo, il Comune di Faenza ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione, avviando il procedimento RA14T0018/16RN01;

VISTE le disposizioni in materia:

- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";

EVIDENZIATO che la L.R. 13/2015 in materia di demanio idrico agli articoli 14 e 19 ha attribuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile le funzioni relative alla difesa del suolo, comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullosta idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. n. 92 del 06.04.2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che la concessione può essere rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e del disposto di cui al punto e) della D.G.R. 895/2007;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita in € 75,00 dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con nota PC/2016/20752 del 18/08/2016, registrata al protocollo Arpae PGRA/2016/0010330 del 19/08/2016, ha rilasciato il nullaosta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni;

DATO ATTO che è stato predisposto lo schema di disciplinare di concessione recante, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni di base, come integrate con quanto contenuto nel suddetto nullaosta idraulico, cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, finalizzate alla conservazione e

alla tutela idraulica e ambientale del bene ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004;

PRESO ATTO che il richiedente

- con nota registrata a PGRA/2016/11253 del 09/06/2016 ha trasmesso il predetto disciplinare sottoscritto per accettazione;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 22.02.2016 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

RITENUTO pertanto ammissibile il rinnovo della concessione RA14T0018 rilasciata con determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 14619 del 15.10.2014, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, come integrato con quanto contenuto nel nullaosta idraulico pervenuto dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare al Comune di Faenza, con sede in Piazza del Popolo 31, C.F. 00357850395, il rinnovo della concessione per il taglio della vegetazione arbustiva e arborea dalle aree di pertinenza del fiume Lamone nel tratto dalla località Orto Bertoni all'Autostrada A14 nel comune di Faenza (RA) - RA14T0018/16RN01;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente;
3. di comunicare al destinatario il presente provvedimento;
4. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA14T0018/16RN01 della Regione Emilia-Romagna C.F. 80062590379, a favore del COMUNE di FAENZA, C.F. 00357850395, con sede in Faenza, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto il taglio della vegetazione arbustiva e arborea dalle aree di pertinenza del Fiume Lamone nel tratto dalla località Orto Bertoni all'Autostrada A14 nel Comune di Faenza, già ammesso con determinazione n. 14619 del 15.10.2014.
2. La concessione è soggetta alle condizioni e prescrizioni sotto riportate.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata sino al 31.12.2017.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. La concessione, avendo per oggetto un'utilizzazione necessaria all'esercizio di attività istituzionale a carattere non lucrativo dell'Ente locale, è esente dal pagamento canone ai sensi della DGR 895/2007, e perciò anche dalla cauzione.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
3. Le spese d'istruttoria, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. L'accesso alle aree oggetto della concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali.
2. Nelle fasce di tutela naturalistica di dieci metri dall'alveo inciso sono consentiti unicamente, sulla scorta delle indicazioni del personale di vigilanza, tagli selettivi e diradamenti mirati della vegetazione arborea, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità e alla resistenza alle sollecitazioni della corrente, limitando la crescita di tronchi di diametro rilevante e favorendo invece le formazioni arbustive a macchia irregolare.

3. I lavori sono subordinati e funzionali alle esigenze idrauliche, per cui il dal Servizio concedente si riserva la facoltà di farli anticipare, posticipare, o anche impedirne l'esecuzione in vista o in conseguenza di piene o altre evenienze in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse opportuno.
4. I lavori saranno eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali e alle fasce da tenere a prato, regolando l'altezza del taglio della vegetazione in maniera da evitare lo scorticamento del suolo. E' vietato, in caso di pioggia o di terreni saturi d'acqua, il transito dei mezzi d'opera e di trasporto sopra i manufatti arginali e le fasce di rispetto. E' vietato qualunque lavoro che alteri lo stato delle scarpate e dei piani delle banche, salva autorizzazione del personale del Servizio concedente per la realizzazione di opere provvisoriale, quali piste, rampe d'accesso e aree di imposto temporaneo per la lavorazione e il carico.
5. Il Concessionario e l'eventuale impresa incaricata dovranno vigilare sulle condizioni idrometriche del corso d'acqua, al fine di mettere al sicuro i mezzi e sgombrare ogni materiale o cosa che possa intralciare o essere asportata dalle piene. Non potranno con il legname e altre cose tenere ingombre le superfici arginali e golenali, dovendo i prodotti essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Le fasce di rispetto e le sommità arginali in particolare dovranno essere tenute sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere. E' vietato abbandonare nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze rifiuti di qualsiasi genere.
6. Il Concessionario e l'eventuale impresa incaricata non potranno impedire o ostacolare lo sfalcio delle arginature e delle loro fasce di rispetto che in qualunque tempo venisse fatto dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile o da altro soggetto da questa autorizzato.
7. Il Concessionario e l'eventuale impresa da esso incaricata, nell'esecuzione dei lavori dovranno adottare tutte le misure e le cautele previste dalle norme in materia di sicurezza e, qualora operassero dalle strade pubbliche, dovranno uniformarsi alle prescrizioni del Codice della Strada.
8. Il Concessionario dovrà comunicare le date di inizio e di fine dei lavori all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
9. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, siano occupate aree golenali anche con opere provvisoriale dovrà essere previsto un servizio di reperibilità H24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni che interesseranno l'alveo fluviale, nonché il recapito

telefonico di reperibilità che dovrà essere comunicato prima dell' inizio delle lavorazioni al Servizio scrivente.

10. Le ramaglie e i materiali derivanti dalle lavorazioni autorizzate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e collocate e/o smaltite secondo normativa vigente.
11. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
12. Spetta al Concessionario richiedere alle Amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. La concessione è subordinata in particolare al mantenimento e all'esercizio di manufatti di attraversamento (cavi e condotte per derivazioni d'acqua), delle installazioni da pesca, dei cartelli, dei percorsi ciclopedonali di fruizione naturalistica e relative installazioni di sosta, delle strade, nonché delle rampe e dei passaggi concessi a terzi. Il Concessionario, per lo svolgimento delle proprie attività, è tenuto prendere accordi con i titolari di diritti o facoltà sulle aree demaniali e su quelle limitrofe, impegnandosi a tenere estranea la Regione e le Agenzie regionali da controversie che dovessero sorgere in merito a interferenze.
2. L'Agenzia regionale competente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione ovvero di introdurre le modifiche ritenute opportune. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ai necessari adeguamenti, secondo le prescrizioni Servizio concedente.
3. Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati nell'esercizio della concessione. La sua responsabilità non vien meno per effetto delle direttive e prescrizioni impartite dall'Amministrazione a tutela della sicurezza idraulica.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso alle aree al personale dall'Agenzia Regionale competente e delle imprese incaricate o autorizzate per rilievi, accertamenti e lavori, con relativi mezzi d'opera e di trasporto.

5. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione saranno indicati sul posto su una o più tabelle identificative, con formato e ubicazione ammesse dal Servizio concedente.
6. L'Amministrazione non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
8. Qualora il Concessionario, per fatti sopravvenuti indipendenti dalla sua volontà, tali da rendere eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto per le successive annualità, intendesse recedere dalla concessione, dovrà presentare motivata richiesta scritta all'Agenzia Regionale competente. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
9. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.